



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valor Civile

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

N. 13 DEL 13-05-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TREDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **15:40**, nella Sede Comunale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA ENZA CAPORALE**

Premesso che a seguito del D.P.R. del 24.02.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.62 del 13/03/2021, è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Cisterna di Latina, ai sensi dell'art.141, comma 1, lettera b), n.3 del D.Lgs. n.267/2000, con la contestuale nomina del Commissario Straordinario, nella persona della dottoressa Enza Caporale, per la provvisoria gestione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari.

Con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FRANCESCA PARISI

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, allegati alla presente deliberazione.

PREMESSO CHE:

- l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
- l'art. 52 D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, stabilisce che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*.

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto

disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. n. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16 Legge n. 388/2000 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge n. 448/2001, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. n. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».*

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 D.L. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. n. 267/2000 e ulteriormente differito al 30 aprile 2021 con D.L. 41/2021, art. 30, comma 4;

VISTO l'art. 1, comma 837, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e testualmente recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992."

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 837 a 845 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

CONSIDERATO che il suddetto Canone è comprensivo, a decorrere dal 2021, di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, e che sostituisce il previgente prelievo della Tosap, tassa per l'occupazione del suolo pubblico, di cui al D.Lgs. 507/1993;

VISTI i commi 841 e 842 del già citato art. 1 della Legge 160/2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 31/12/2020 in cui veniva adottato il *Regolamento comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati*, ai sensi della legge 160/2019;
- la delibera di Giunta Comunale n. 309 del 15/12/2020 con la quale sono state determinate le tariffe per il canone unico patrimoniale;

CONSIDERATO, altresì, che si è reso opportuno procedere ad una integrazione del regolamento in oggetto al fine di specificare il tariffario la classificazione delle aree comunali in categorie di importanza;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si compone di 23 articoli e 1 allegato e ritenuto di procedere all'approvazione;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del TUEL;

VISTO l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il *Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, composto di n. 23 articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A)
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di stabilire che le disposizioni del Regolamento in oggetto decorrono dall'01/01/2021 ai sensi dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000;

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **TECNICA** ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

Cisterna di Latina, **12-05-2021**

**IL SETTORE2 ECONOMICO
FINANZIARIO
Dott. Claudio Carbone**

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità **CONTABILE** ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000.

Cisterna di Latina, **12-05-2021**

**IL SETTORE2 ECONOMICO
FINANZIARIO
Dott. Claudio Carbone**

Letto e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT.SSA ENZA CAPOREALE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCESCA PARISI

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e lo stesso è conservato negli archivi informatici del comune di Cisterna di Latina ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.